



Bruxelles, 18.5.2018
COM(2018) 308 final

2018/0155 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 7 marzo 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati con il governo della Repubblica popolare cinese sulla sicurezza dell'aviazione civile al fine di agevolare gli scambi commerciali e gli investimenti tra l'UE e la Cina in materia di prodotti aeronautici e relative parti e pertinenze. Il Consiglio ha trasmesso alla Commissione una serie di direttive di negoziato per lo svolgimento dei negoziati e ha nominato un comitato speciale da consultare in proposito.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'accordo rispecchia la struttura degli accordi bilaterali in materia di sicurezza aerea ("BASA") in vigore tra l'Unione e i paesi terzi (Stati Uniti, Canada e Brasile).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo persegue un obiettivo fondamentale della politica esterna dell'Unione in materia di aviazione, rafforzando la sicurezza dell'aviazione civile, e agevolerà gli scambi di prodotti aeronautici e gli investimenti in tali prodotti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente.

- **Proporzionalità**

Non pertinente.

- **Scelta dello strumento**

L'accordo fra l'Unione e la Repubblica popolare cinese costituisce lo strumento più efficiente per conseguire l'obiettivo di consentire una cooperazione rafforzata in materia di certificazione e di controllo dei prodotti aeronautici e delle loro parti e pertinenze, nonché di certificazione ambientale e sorveglianza della produzione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE, la Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con un comitato speciale. Anche gli operatori del settore sono stati consultati durante i negoziati. Sono state prese in considerazione le osservazioni formulate nel corso della procedura di consultazione.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il 29 settembre 2017, dopo 4 tornate di negoziati tra la Commissione (DG MOVE) e l'autorità per l'aviazione civile della Repubblica popolare cinese (Civil Aviation Authority of China - CAAC), le due squadre negoziali si sono accordate su una bozza di testo dell'accordo e del relativo allegato sull'aeronavigabilità e sulla certificazione ambientale. Il testo è stato siglato l'8 dicembre 2017.

Come nel caso degli accordi BASA esistenti, l'accordo si basa sulla reciproca fiducia di ciascuna delle parti nel sistema vigente presso l'altra parte e sulla comparazione delle differenze regolamentari. Esso comporta pertanto obblighi e metodi per la collaborazione tra le autorità e gli agenti tecnici in modo che questi ultimi possano rilasciare il proprio certificato sul prodotto aeronautico o relativa parte o pertinenza, senza ripetere tutti i controlli effettuati dall'altra autorità.

Il progetto dispone che ciascuna delle parti accetti i riscontri di conformità ottenuti grazie a procedure specificate dell'autorità competente dell'altra parte (articolo 4, paragrafo 1). Le modalità per conseguire le finalità dell'accordo, vale a dire come cooperare e accettare reciprocamente i riscontri delle certificazioni rilasciate dall'altra parte nel settore dell'aeronavigabilità e della certificazione ambientale (metodi, ambito di applicazione tanto per i prodotti che per i servizi, differenze regolamentari) sono enunciate negli allegati dell'accordo.

La bozza dell'accordo inoltre garantisce il mantenimento della reciproca fiducia attraverso un meccanismo idoneo. Essa prevede un sistema di collaborazione e consultazione attuato in via continuativa mediante un miglioramento della cooperazione nel quadro di audit, ispezioni, notifiche e consultazioni tempestive su tutte le questioni contemplate dal suo ambito di applicazione (articolo 4, paragrafo 5, articoli 7, 8 e 9).

La bozza dell'accordo offre inoltre alle parti la possibilità di esaminare i modi per migliorare ulteriormente il funzionamento dell'accordo e di formulare raccomandazioni per eventuali modifiche, inclusa l'aggiunta di nuovi allegati all'accordo adottati per il tramite del comitato misto (articolo 3).

Disposizioni chiave dell'accordo:

La bozza dell'accordo riguarda dal principio tutti i prodotti aeronautici. Tuttavia, una disposizione nell'allegato 1 (punto 4.4.2.2) garantirà, per i nuovi prodotti cinesi immessi sul mercato europeo, che l'AESA eserciti procedure e controlli speciali durante la prima convalida di una categoria specifica di prodotto e che le successive convalide rispettino quindi il principio del "livello di partecipazione". L'allegato 1 (punto 4.4.2.1) contiene un elenco dettagliato dei fattori che riguardano il modo in cui il "livello di partecipazione" deve essere impostato.

Per quanto riguarda l'accettazione dei certificati rilasciati da ciascuna parte, è stata aggiunta all'allegato 1 un'appendice che descrive e definisce le modalità di accettazione e convalida dei certificati. Per tener conto dei diversi livelli di evoluzione dei sistemi regolamentari dell'UE e della Cina, nell'appendice è stabilito che le modalità relative ai certificati UE e ai certificati rilasciati dalla CAAC sono differenti. Le disposizioni dell'appendice riducono e limitano sostanzialmente la partecipazione della CAAC alla convalida dei certificati AESA e pertanto permettono all'industria europea di risparmiare tempo e denaro. Dall'altra parte, per i certificati CAAC, vi sarà una riduzione del livello di partecipazione dell'AESA solo per modifiche e riparazioni di minore entità (accettazione automatica) e per alcune norme tecniche (Technical Standard Order - TSO).

Per quanto riguarda la produzione cinese di prodotti aeronautici per l'esportazione nell'UE, è stato inoltre concordato che l'AESA fornisca un elenco di titolari del certificato di produzione cinesi, la cui produzione è accettata dall'Unione europea (allegato, punto 4.5.9). Tale elenco sarà pubblicato sul sito web dell'AESA. La CAAC non parteciperà formalmente alle operazioni di creazione o tenuta di tale elenco, né potrà porre il veto sui suoi contenuti. Tale disposizione è stata inclusa nell'accordo, a seguito dei risultati dell'esercizio di rafforzamento della fiducia da parte dell'AESA, che ha portato a una serie di osservazioni.

Per quanto riguarda i siti di fabbricazione europei in Cina, l'accordo prevede che un certificato di produzione AESA possa essere esteso per includere i siti produttivi in Cina (allegato, punto 4.5.4), fatto particolarmente importante per l'industria europea con siti di produzione in Cina. Le intese esistenti non possono essere modificate senza il consenso di entrambe le parti (allegato, punto 4.5.5).

Rispetto agli accordi BASA esistenti, l'accordo già include nell'articolo 3 (ambito) un ampio ventaglio di cooperazioni, tra cui potenziali aree future di collaborazione, in particolare sull'addestramento del personale e il rilascio delle relative licenze, sull'esercizio dell'aeromobile, sui servizi di traffico aereo e la gestione del traffico aereo.

L'accordo definisce inoltre il quadro per la cooperazione nella regolamentazione, la reciproca assistenza e la trasparenza (articolo 7), nonché le disposizioni sullo scambio di informazioni in materia di sicurezza (articolo 8). L'accordo include disposizioni specifiche per consolidare la salvaguardia della riservatezza e la tutela delle informazioni e dei dati proprietari (articolo 10 e allegato, punto 4.3) e la possibilità di partecipazione di paesi terzi (articolo 14, paragrafo 2).

Infine, l'accordo istituisce un comitato misto per la gestione dell'accordo (articolo 11) e un primo sottocomitato misto in relazione all'aeronavigabilità e alla certificazione ambientale (allegato, punto 3.1).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo in materia di sicurezza dell'aviazione civile con la Repubblica popolare cinese conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati.
- (2) Conformemente alla decisione [...] del Consiglio, l'accordo è stato firmato il ... 2018, fatta salva la sua conclusione in data successiva.
- (3) È opportuno approvare l'accordo.
- (4) È necessario stabilire le disposizioni procedurali per la partecipazione dell'Unione negli organismi comuni istituiti dall'accordo, così come per l'adozione di talune decisioni concernenti in particolare la modifica dell'accordo e dei relativi allegati, l'aggiunta di nuovi allegati, la soppressione di singoli allegati, le consultazioni, la composizione delle controversie e l'adozione di misure di salvaguardia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese è approvato a nome dell'Unione.
2. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 17, paragrafo 1, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

1. Nel comitato misto delle parti, istituito dall'articolo 11 dell'accordo, l'Unione è rappresentata dalla Commissione europea assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea e accompagnata dalle autorità aeronautiche in rappresentanza degli Stati membri.

2. Nel Consiglio di supervisione della certificazione, istituito all'allegato 1, punto 3.1.1, dell'accordo, l'Unione è rappresentata dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea assistita dalle autorità aeronautiche direttamente interessate dall'ordine del giorno di ciascuna riunione.

Articolo 4

1. La Commissione stabilisce la posizione che deve assumere l'Unione nell'ambito del comitato misto delle parti con riferimento ai seguenti argomenti:

– l'adozione o la modifica del regolamento interno del comitato misto delle parti di cui all'articolo 11 dell'accordo.

2. La Commissione, previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio, può prendere i seguenti provvedimenti:

– adottare misure di salvaguardia a norma dell'articolo 5 dell'accordo,

– chiedere consultazioni a norma dell'articolo 15 dell'accordo,

– adottare misure di sospensione a norma dell'articolo 16 dell'accordo,

– modificare gli allegati dell'accordo a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, dell'accordo, a condizione che le modifiche siano coerenti con i pertinenti atti giuridici dell'Unione e non ne implicino la modifica,

– intraprendere qualsiasi altra azione che una delle parti può adottare in virtù dell'accordo, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e il diritto dell'UE.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide in merito a una proposta della Commissione e conformemente al trattato, con riferimento a qualsiasi altra modifica dell'accordo che non rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, ivi inclusa la soppressione di singoli allegati, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*